

# L'ANATOCISMO NEI CONTRATTI BANCARI STIPULATI PRIMA DEL 22 APRILE 2000

*La Cassazione, prima sezione civile, ritorna sul tema dell'anatocismo bancario con la sua ordinanza n. 27460/2025 pubblicata il 14 ottobre 2025.*

Si premette un breve inquadramento normativo e temporale.

## **L'anatocismo dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000**

Il CICR, con sua delibera, ha sancito che l'anatocismo nei rapporti di conto corrente è possibile a condizione che Cliente e Banca lo pattuiscano per iscritto e che la condizione sia reciproca.

Nei contratti in essere alla data della delibera, generalmente, la condizione di reciprocità non era prevista e, conseguentemente, era necessario che entro il 30 giugno del 2000 le condizioni contrattuali fossero adeguate alle nuove disposizioni per avere effetto dal 01 luglio 2000.

## **Modalità di adeguamento delle condizioni**

Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le Banche e gli Intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/06/2000, potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni dovevano, poi, fornire opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/2000.

Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere approvate dalla clientela.

## **Principio di diritto affermato nell'ordinanza del 14 ottobre 2025 n. 27460/2025**

"Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2m d. lgs. N. 342/1999, ai **contratti stipulati prima** dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedente - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a temine dell'art. 7, comma 3, Del. CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa."

## **Convenienza del ricalcolo anatocistico del saldo di conto corrente**

Sulla base del principio nuovamente sancito dalla Cassazione il Cliente correntista che

- ha stipulato un contratto di conto corrente prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR);


- ha utilizzato frequentemente affidamenti bancari;
- ha conservato tutta la documentazione analitica degli estratti conto e degli scalari interessi
- ha il rapporto di conto corrente ancora in essere con la Banca, lo ha chiuso da meno di 10 anni oppure lo ha chiuso da più di 10 anni ma ha interrotto il termine di prescrizione con apposito atto interruttivo;

può procedere ad un ricalcolo del saldo di conto corrente, mediante perizia da parte di un consulente tecnico, eliminando gli effetti anatocistici e tutte le competenze non validamente pattuite.

Considerando che la generalità delle Banche ha provveduto ad effettuare l'adeguamento della periodicità trimestrale degli interessi a credito e a debito, per tutti i rapporti di conto corrente in essere, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto e non con la pattuizione scritta con il Cliente, l'anatocismo presente nelle liquidazioni delle competenze deve essere eliminato, con evidente vantaggio economico e finanziario per il Cliente.

*Il ricalcolo del saldo di conto corrente con la richiesta di ripetizione dell'indebito, a seguito dell'eliminazione degli effetti anatocistici non validamente pattuiti, può essere un modo per definire posizioni debitorie incagliate con gli Istituti di credito, ottenendo anche positivi riflessi sul merito creditizio e sulle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.*

A cura di Maura Chiara Cian  
Documento del 30/10/2025



**NETPROF STUDIO**

CONSULENZA PER UN'ECONOMIA SOSTENIBILE

TEL 0437 751075

E-MAIL [posta@netprofstudio.it](mailto:posta@netprofstudio.it)